



**Associazione Legambiente
Circolo "Il Carrubo" di Ragusa**
Via Umberto Giordano 55; 97100 Ragusa
E-mail: legambienteragusa@gmail.com

**Al Ministero dell'Ambiente
E della Tutela del Territorio e del Mare
Divisione II della Direzione Generale
Per le Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma (RM)**

PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

**Al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it**

**Alla Regione Siciliana
Dipartimento Regionale del Territorio e dell'Ambiente
Servizio I – VIA e VAS
Via Ugo La Malfa, 169
90146 Palermo (PA)**

PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

**Comune di Scicli
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it**

**Provincia Regionale di Ragusa
V.le del Fante n. 10
97100 – Ragusa
protocollo@pec.provincia.ragusa.it**


**OSSERVAZIONI ISTANZA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART 23 DEL
D.LGS: 152/2006 E SS.MM.II. RELATIVA AL PROGETTO DI "RILIEVO GEOFISICO 3D SCICLI"
NELL'AMBITO DEL PERMESSO DI RICERCA DENOMINATO "SCICLI" DA PARTE DELLA SOCIETA'
IRMINIO srl. [ID_VIP: 3355]**

Questa Associazione esprime la sua **netta contrarietà** al progetto: di “Rilievo geofisico 3D “Scicli””, presentato dalla Società IRMINIO srl.

Nell'assoluta convinzione che i cittadini iblei, successivamente a questa indagine geofisica, non ci tengano affatto a fregiarsi di avere **altri eventuali pozzi** nel proprio territorio **in una zona tutelata e prossimi, se non addirittura all'interno, ai centri abitati**, l'Associazione Legambiente Circolo “Il Carrubo” di Ragusa, in merito a quanto indicato in oggetto, fa rilevare quanto segue.

Premessa

Come è possibile notare dalla sottostante figura che rappresenta la Tav 1 del progetto presentato, l'intervento prevede la realizzazione di un rilievo geofisico 3D in un'area avente un'estensione di circa 70 kmq all'interno del Permesso di Ricerca idrocarburi denominato "Scicli" in cui, in posizione quasi centrale, **ricade l'abitato di Scicli**,



Ciò è **NETTAMENTE** in contrasto con quanto dichiarato dalla Società a pag 90 del SIA che riportiamo integralmente:

“Dall’analisi della carta dell’uso del suolo, è evidente che l’area del permesso si inserisce in un’area ad elevata naturalità.”

Non si può non sottolineare che la Società avrebbe dovuto considerare, oltre naturalmente alle aree ad “elevata naturalità”, anche l’abitato di Scicli. Ricordiamo che l’abitato di Scicli è un SITO UNESCO e che parte dell’area interessata dal permesso di ricerca presenta dei livelli di tutela paesaggistica che, come ribadiremo meglio più avanti, la Società ha ben evitato di sottolineare.

Obblighi del permissionario

Questo progetto di prospezione geofisica fa riferimento al Decreto Assessoriale n.190 della Regione Sicilia, emesso in data 2 aprile 2014, che istituiva il titolo minerario "Permesso di ricerca idrocarburi Scicli" dove all'art 3, ai sensi dell'art 23 della L.R. 03/07/2000, veniva FATTO OBBLIGO di:

"Iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e la perforazione esplorativa rispettivamente entro un anno ed entro sessanta mesi dal rilascio del permesso di ricerca".

Dal Decreto Assessoriale n. 190 titolo minerario "Permesso di Ricerca Idrocarburi Scicli"
"..."

Art. 3

Al permissionario, specificatamente, è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 23, della L.R. 03.07.2000, n. 14, di:

- iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e la perforazione esplorativa rispettivamente entro un anno ed entro sessanta mesi dal rilascio del permesso di ricerca;

..."

Considerato che sono abbondantemente trascorsi due anni e la Società non ha ancora iniziato i lavori di prospezione geofisica, possiamo tranquillamente affermare che la Ditta dimostra una certa "tranquillità", malgrado gli obblighi imposti dal su richiamato Decreto,

Ciò sarà probabilmente imputabile al fatto che, **contrariamente a quanto affermato dalla Società a pag 6 dello studio SIA,** questa attività NON RIVESTE UN INTERESSE STRATEGICO e tali opere NON SONO URGENTI E INDIFFERIBILI.

Infatti, la Società **avrebbe dovuto sapere** che l'articolo 38 comma 1 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 (richiamato a pag 6 dello studio SIA), è stato modificato dalla Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) dove, all'art 1 comma 240, lettera a), ha **RIDIMENSIONATO** l'importanza di queste attività disponendo:

"Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità."

Riassumendo questo tipo di opere non sono urgenti, non sono indifferibili, non sono strategiche ma rivestono UN MERO CARATTERE DI PUBBLICA UTILITA'.

Considerazioni sull'area di intervento

Come già detto, l'intervento prevede la realizzazione di un rilievo geofisico 3D in un'area avente un'estensione di circa 70 kmq all'interno del Permesso di Ricerca idrocarburi denominato "Scicli".

I progettisti, limitandosi continuamente ad affermare che il progetto non cagionerà alcun impatto, indicano solamente a grandi linee l'area in cui verrà svolta l'indagine sismica, non specificando dove saranno ubicati i punti di energizzazione ed i relativi sensori.


In fase di valutazione impatto ambientale, il Proponente **è tenuto a presentare un progetto definitivo**. A nostro parere, il progetto ha un grado di dettaglio paragonabile ad un'idea progettuale ed ascrivibile, al massimo, ad un progetto preliminare.

Se è pur vero che il posizionamento dei relativi sensori (geofoni) e la stessa energizzazione sul terreno causa un impatto sostanzialmente molto basso, lo stesso non può dirsi per le attrezzature (camion) che serviranno ad effettuare l'indagine. Come specificato negli elaborati tecnici presentati, l'indagine sarà effettuata tramite l'ausilio di n. 3 – 5 camion (pag 64 del SIA). Il passaggio di questi automezzi pesanti su una strada non causa probabilmente alcun effetto; tuttavia, totalmente diversa si presenta la situazione se alcune di queste indagini verranno eseguite in una zona agricola sottoposta a delicate culture intensive o di pregio.

A tal proposito la Società si limita a dichiarare che le operazioni di energizzazione *“non saranno realizzate nei siti di attenzione presenti nell'area di studio”* (pag 37 del SIA) e che *“saranno rispettate tutte le distanze di sicurezza da qualunque tipo di edificio o struttura”* (pag 123 del SIA).

Sarebbe stato auspicabile che la Società avesse fornito una dettagliata mappa in cui la stessa avesse ritenuto tali operazioni non idonee, quali ad esempio zone dove insistono culture intensive o di pregio.

Ciò si rende ancor più necessario visto che, come visualizzato nella sottostante cartografia (stralcio tav 26.6 del Piano Paesaggistico), **la zona presenta aree tutelate dal Piano Paesaggistico con livelli di tutela 1, 2 e 3.**



Sembra quanto meno curioso che nel paragrafo dedicato al regime vincolistico dell'area, lo studio SIA non citi ne il Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa adottato nel 2010, ne tanto meno il recentissimo Piano Paesaggistico di Ragusa definitivo approvato con D.A. n. 1346 del 05/04/2016 e pubblicato nella GURS n. 20 del 13/05/2016, da cui è tratto lo stralcio cartografico visualizzato sopra.

Piano Paesaggistico che, come recita l'art. 40 delle norme di attuazione:

“Per le perforazioni e per l'estrazione di idrocarburi si prescrive la necessità di effettuare verifiche puntuali delle refluenze paesaggistiche delle opere progettate sulle località oggetto delle richieste”.

Se pur vero che l'intervento richiede solo un'indagine geofisica, altrettanto vero è che la stessa indagine risulta essere prodromica alle attività di perforazione. Attività di perforazione e delle relative opere connesse che non rientra assolutamente tra gli obiettivi di tutela che si pone il Piano Paesaggistico. Piano che ricordiamo, la Società, pur citando altri piani sovordinati, non ha minimamente parlato nello studio SIA.

Tutto ciò è perfettamente comprensibile: si tratta di una **naturale forma allergica** che colpisce buona parte delle Società petrolifere allorché si parla di regolamenti che possono anche lontanamente interferire con l'unico obiettivo che si prefiggono queste Ditte: sfocciare impunemente il territorio senza dover rendere conto a nessuno.

Ad analoghe considerazioni sarà giunto il Sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo BORLETTI DELL'ACQUA che, nel corso della seduta al Senato della Repubblica n. 306 del 04/09/2014, inerente una specifica Interrogazione sulla salvaguardia del patrimonio artistico del territorio ibleo in merito alle perforazioni petrolifere da eseguirsi nel territorio comunale ragusano (**tra cui veniva citato anche questo permesso di ricerca denominato "Scicli"**). L'interrogazione 3-00739 del 19 febbraio 2014 dei parlamentari Padua, Di Giorgi, Mattesini, Cirinnà, Spilabotte, Pignedoli, Giacobbe – ndr), afferma:

"Dalla lettura combinata della normativa di piano si evince, pertanto, che le attività estrattive che costituiscono oggetto dell'interrogazione non sarebbero consentite nelle aree con livello di tutela 2 e 3".


E' interessante notare che le affermazioni del Sottosegretario, come da Lui stesso ammesso, sono scaturite per *"doveroso atto di cortesia istituzionale nei confronti del Senato e degli interroganti"* e sulla base degli *"elementi informativi che al riguardo ci sono stati forniti dal competente assessorato siciliano"*.

A meno che non si voglia considerare la risposta di un "Sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo" nel corso di una seduta al SENATO DELLA REPUBBLICA, a seguito di una specifica interrogazione, una **"semplice discussione da bar"**, ogni altro commento appare superfluo.

Non superfluo, invece, risulta essere l'interrogativo relativo all'utilità di questa indagine.

A pag 4 di 30 del progetto depositato, la Società presenta la fig 1 che riportiamo sotto. In essa sono indicati i rilievi geofisici effettuati in passato presso l'area di studio. Come è possibile notare circa il 70 % dell'area è già stato investigato.

La Società non spiega quali siano le motivazioni per cui quest'area deve essere nuovamente investigata.



La domanda sorge spontanea:-

Se pur investigando in passato la zona non si è trovato nulla in termini di risorse petrolifere convenienti sotto il profilo commerciale, quali grado di invasività avranno le successive perforazioni che la Società, effettuate le indagini geofisiche, si appresta a fare ?

Centri abitati

Con sentenza n. **1473/2014 del 2 dicembre 2014** il Tar della Puglia ha respinto il ricorso presentato dalla compagnia petrolifera "Medoigas Italia SpA" avverso il provvedimento dell'Amministrazione Provinciale di Foggia che aveva espresso parere negativo per il progetto di un pozzo esplorativo denominato "Masseria Sipari 1 Dir". Il parere negativo del provvedimento verteva solamente sul fatto che la distanza del pozzo in questione era troppo vicina alle abitazioni: **5 Km**.

Il TAR ha dato **totalmente** ragione all'Amministrazione Provinciale di Foggia sostenendo che la stessa non doveva affatto dimostrare tecnicamente o con algoritmi particolari alcunchè; bastava semplicemente fare riferimento ad un principio della norma comunitaria stabilito in uno dei suoi principali trattati: **il principio di precauzione**, sancito all'art. 191, par. 2, comma 1 del TFUE.

Val la pena, a scopo meramente conoscitivo, riproporre testualmente la parte finale di questa sentenza:

« In conclusione, i censurati provvedimenti appaiono chiaramente ispirati ad una logica di "precauzione" (rilevante in forza delle citate disposizioni del TFUE e del dlgs n. 152/2006) e, conseguentemente, superano indenni tutte le doglianze formulate da parte ricorrente.

Come condivisibilmente rimarcato da Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6250 “L’applicazione del principio di precauzione postula l’esistenza di un rischio potenziale per la salute e per l’ambiente, ma non richiede l’esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o ridurre.”.

In tal senso anche T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 12 luglio 2013, n. 876:

«Dal principio comunitario di precauzione, previsto dall’art. 191 par. 2, Trattato U.E., che fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l’ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici, indipendentemente dall’accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano, discende che quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi.».

Un attento esame dello SPA (cfr. pag. 3) prodotto nel corso del procedimento amministrativo dalla stessa società ricorrente induce questo Giudice ad aderire alle conclusioni cui perviene l’Amministrazione con i gravati provvedimenti.

*Tali conclusioni sono evidentemente giustificate dai rischi per la sicurezza e l’ambiente (non accettabili e non tollerabili alla luce del menzionato principio di precauzione) derivanti dalla installazione del pozzo esplorativo **a soli 5 km di distanza dal centro residenziale di Foggia.***

A tal riguardo, infine, si ricorda Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2446:

“Il cd. principio di precauzione, di paternità comunitaria, fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l’ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione; la sua applicazione comporta che ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali.”.

Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.»

Ritornando al progetto in oggetto, l’area del permesso di ricerca denominato “Scicli” **INGLOBA ADDIRITTURA L’ABITATO DI SCICLI, senza contare gli altri centri abitati quali Donnalucata, Cava d’Aliga e Sampieri.**

Ovviamente si tratta di un mero rilievo geofisico; tuttavia, risulta evidente che questo rilievo è **foriero di impattanti perforazioni** che saranno realizzate all’interno dell’area del permesso di ricerca che, qualunque sia la loro ubicazione, avranno **distanze che si presenteranno ben al di sotto dei 5 km.**

Che senso ha realizzare un rilievo geofisico 3D senza successivamente potere realizzare delle perforazioni in quanto all’interno o molto prossime a dei centri abitati ?

Nell'assoluta convinzione che, in tema di diritti per la salute e per l'ambiente ed in UNO STATO DI DIRITTO, i cittadini di Scicli, Donnalucata, Cava d'Aliga e Sampieri meritino analoga attenzione rispetto ai cittadini di Foggia, riteniamo che l'Autorità competente, in virtù delle disposizioni di cui all'art 21 comma 2 lettera c del D.Lgs. 152/06, non potrà non convenire di considerare il progetto del pozzo denominato "Rilievo geofisico 3D "Scicli"", non assentibile in quanto interessa un'area all'interno di un centro abitato ed aree troppo prossime a centri abitati.

Ass. Legambiente
circolo "il Carrubo"
Il Presidente Dott C. Conti

Claudio Conti